



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Firenze, 22 giugno 2012

Protocollo: 20923/R.U.

Rif.: nota
prot.

Allegati:

Ai Direttori degli Uffici delle Dogane
AREZZO-FIRENZE-LIVORNO-PISA-
PRATO-PERUGIA-CAGLIARI-SASSARI
LORO SEDI

Ai Direttori dei Distretti di
CAGLIARI- FIRENZE
LORO SEDI

Ai Direttori delle Aree della Direzione
Interregionale
LORO SEDI

Al Coordinatore di Direzione
SEDE

OGGETTO: Orario di lavoro in turno.

Si fa seguito, da ultimo, alla nota prot. n. 18600/R.U. del 5 giugno u.s. con la quale la scrivente ha fornito ulteriori indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'orario di lavoro in turno.

Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute da diversi uffici, con particolare riferimento ai turni con prestazione lavorativa bisettimanale, dalle stesse osservazioni formulate, sono emerse circostanze che hanno reso opportuna una parziale rivisitazione delle indicazioni precedentemente fornite.

Infatti, l'articolazione della prestazione lavorativa su quattro giornate, anche se nell'ambito di una programmazione bisettimanale, non risulta compatibile con la vigente normativa in materia di turnazione.

A supporto di tali considerazioni, si rappresenta che:

- ✓ L'Accordo ARAN riguardante le "Tipologie degli orari di lavoro" ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, all'art. 1 prevede che *"La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben*

definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio”;

- ✓ La “ratio” della norma contrattuale di cui sopra è richiamata integralmente dal CCNL Comparto Agenzie Fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 il quale all’art. 34 statuisce che *“La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio”.*

Pertanto, nei casi in cui si rendesse necessario ricorrere alla turnazione per assicurare la copertura di determinati servizi, la stessa sarà garantita con turni di lavoro della durata di sei, otto o nove ore giornaliere distribuite in modo da coprire la prestazione lavorativa settimanale che, in ogni caso, sarà equivalente a non meno di 5 giornate.

Inoltre, sempre riguardo alla particolare tipologia di orario, è stata valutata la possibilità di consentire al personale turnista un margine di **tolleranza in ingresso** (e non flessibilità) – che consenta di posticipare l’entrata fino ad un massimo di 15 minuti (es.: turno 8.00/16.00, entrata alle ore 8.00 tolleranza massima fino alle ore 8.15, conseguente uscita posticipata dalle 16.00 alle 16.15 a seconda dei minuti di tolleranza fruiti).

In tal caso, infatti, il dipendente è tenuto a completare comunque l’orario di lavoro della giornata posticipando l’uscita nella stessa misura della tolleranza fruita in ingresso; ciò consente, ovviamente, l’attribuzione del buono pasto, ove prevista, ed il pagamento dell’indennità di turno.

Si ribadisce, con l’occasione, quanto già rappresentato con la nota cui si fa seguito relativamente alla necessità che il turno debba riferirsi all’intera prestazione lavorativa della giornata; pertanto non può ritenersi orario in turno quello riferito ai dipendenti che effettuano i rientri pomeridiani con la prevista pausa pranzo, in quanto il turno, per essere considerato tale, deve prevedere una prestazione continuativa.

Relativamente alla maturazione del buono pasto per i turnisti si precisa che lo stesso spetta:

- ✓ per turni di otto o nove ore:
- ✓ per turni di sei ore, pausa pranzo e prestazione di tre ore di lavoro straordinario.

Per venire incontro alle esigenze dei dipendenti sarà comunque attribuito il buono pasto a tutti coloro che, pur non avendo completato le **8 ore continuative minime di turno** (per aver fruito nell'ambito del turno medesimo di permessi orari a vario titolo), abbiano comunque reso una prestazione effettiva minima di almeno 8 ore: es. nell'ambito di un turno di 8 ore il dipendente usufruisce di un permesso orario della durata di 1 ora, ma la prestazione complessivamente resa è pari a 9 ore.

In tal caso si considererà comunque resa una prestazione di lavoro ordinario di almeno 8 ore e, pertanto, sarà attribuito il relativo buono pasto.

Si ribadisce che in presenza di una interruzione del turno, come nel caso dell'esempio da ultimo esposto, non si procederà al pagamento dell'indennità di turno per l'intera prestazione resa.

Si chiarisce, altresì, che qualora in presenza di una prestazione in turno il dipendente prosegua con attività extra-ordinarie, debitamente e formalmente autorizzate dal dirigente, tra le due prestazioni lavorative sarà obbligatoriamente prevista la pausa.

Nell'ipotesi di turni di lavoro dopo i quali il dipendente prosegua senza soluzione di continuità la prestazione lavorativa, in quanto impegnato in attività obbligatorie, così come individuate dall'art. 40 – comma 3 - del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, è possibile non considerare la prevista pausa solo in presenza di apposita autorizzazione del dirigente preposto, attestante la particolare attività di cui sopra. L'autorizzazione deve pervenire in tempo utile al Servizio Gestione Risorse Umane dei Distretti, al fine di consentire la tempestiva lavorazione dei dati presenti nel self-service e la conseguente chiusura mensile.

Ovviamente, le disposizioni di cui alla nota prot. n. 18600/R.U. del 5 giugno u.s. non riviste o integrate dalla presente mantengono la loro validità.

La decorrenza di tutte le disposizioni finora emanate è dal **1° luglio 2012**.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza del personale, assicurando la scrivente.

Il Direttore Interregionale
Dott. Gianfranco BROSCO
Firmato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93